

La tassazione dei redditi di natura finanziaria: l'affrancamento e la rivalutazione del valore di acquisto delle partecipazioni

a cura di Giuseppe Demauro

Gli interventi legislativi

L'introduzione del D.L. 13 agosto 2011 n. 138 (c.d. "Manovra di Ferragosto 2011") convertito con modifiche in L. 14 settembre 2011 n. 148 ha dato attuazione al meccanismo di unificazione dell'aliquota di tassazione dei redditi di natura finanziaria (redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria) ampiamente esplicitato poi nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n.11/E del 28 marzo 2012.

Appare doveroso ricordare, brevemente, che lo scopo del legislatore è stato quello di accorpare le aliquote delle ritenute applicate alla fonte e delle imposte sostitutive sui redditi di capitale che prima dell'intervento erano pari al 12,50% e al 27% a seconda degli strumenti finanziari presi in considerazione ivi incluse le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate e sugli altri redditi diversi di natura finanziaria.

L'art. 2, comma 6 del D.L. 13 agosto 2011 n. 138 prevede espressamente che:

“le imposte sostitutive sugli interessi, premi ed ogni altro provento di cui all'art. 44 del D.P.R. 917/86 e sui redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 20 per cento”.

Si precisa che il riferimento generico ai redditi di cui all'art. 44 del DPR 917/86 (senza particolare specificazione ai redditi di capitale), ha lo scopo di permettere l'applicazione della nuova disciplina anche ai redditi che solo genericamente rientrano nella categoria dell'art. 44 appena citato e che non rivestono la qualifica di redditi di capitale poiché conseguiti nell'esercizio dell'attività di impresa; ne consegue che l'aliquota troverà applicazione con eccezione delle plusvalenze relative alle partecipazioni qualificate di cui alla lettera c) dell'articolo 67 del TUIR per le quali non ci sarà applicazione di alcuna imposta sostitutiva¹.

Di conseguenza il legislatore ha espressamente previsto l'applicazione di una sola aliquota del 20% sostituendo così quelle esistenti che si differenziavano in base alle diverse tipologie di strumenti finanziari, badando soprattutto a curare la disciplina transitoria con lo scopo di contenere prevedibili operazioni sui titoli oggetto della nuova disciplina come conseguenza delle variazioni della nuova aliquota.

La rivalutazione delle partecipazioni

In tale ampio ed articolato contesto merita particolare attenzione il meccanismo e/o possibilità di affrancamento del costo o del valore di acquisto dei titoli che rientrano nell'ambito di applicazione della nuova normativa; infatti sia il D.L. n. 70/2011 (Decreto sviluppo 2011) che il D.L. n. 138/2011 (Manovra di Ferragosto 2011) offrono due alternative per la rivalutazione delle partecipazioni non qualificate.

In tal senso l'art. 7, comma 2 del D.L. n. 70/2011 ha riaperto la possibilità di effettuare la rideterminazione delle partecipazioni non quotate, qualificate e non qualificate, possedute alla data del 1 luglio 2011, non in regime d'impresa, da parte di:

- ✓ persone fisiche
- ✓ società semplici e associazioni professionali
- ✓ enti non commerciali²

¹ Tali partecipazioni concorrono alla determinazione del reddito complessivo dei soggetti che li conseguono per il 49,72% del loro ammontare.

² In sede di conversione del DL 70/2011 è stata estesa la possibilità di rivalutazione anche alle società di capitali, limitatamente ad un caso specifico. Si tratta delle società di capitali i cui beni sono stati oggetto di misure cautelari per il periodo di applicazione della normativa sulla rivalutazione, e che al 1° luglio hanno riacquisito la piena proprietà di tali beni, in base ad un giudicato favorevole.


- ✓ soggetti non residenti, per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti in Italia, non riferibili a stabili organizzazioni, salve le previsioni contenute nelle convenzioni contro le doppie imposizioni che ne escludono l'imponibilità in Italia.

La rivalutazione, comporta la rideterminazione del costo di acquisto delle partecipazioni, consentendo di conseguenza di ridurre o di annullare la plusvalenza al momento della successiva cessione delle partecipazioni.

Tecnicamente la rivalutazione delle partecipazioni permette di calcolare la plusvalenza da assoggettare a tassazione, in caso di cessione delle partecipazioni "affrancate", sulla base del valore, al 1° luglio 2011, della frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente partecipato.


Si precisa che l'affrancamento può essere anche solo parziale, consentendo così di rivalutare solo una parte delle partecipazioni in possesso alla data del 1° luglio 2011.

Possono formare oggetto di rivalutazione i soli titoli che presentano, contemporaneamente, le seguenti condizioni:



I soggetti interessati dovranno effettuare, entro il 30 giugno 2012:

- ✓ il versamento dell'imposta sostitutiva in un'unica soluzione oppure così frazionata³:




- ✓ presentare una perizia giurata di stima redatta da parte di un professionista abilitato (Dottori Commercialisti, Revisori Legali dei Conti), la quale deve indicare il nuovo valore di riferimento delle partecipazioni.

Si evidenzia che il versamento dell'imposta sostitutiva può essere effettuato in forma cumulativa, se la rivalutazione riguarda più partecipazioni.

La perizia di stima sarà effettuata sull'intero patrimonio della società, associazione o ente alla data del 1° luglio 2011 e non sulla singola partecipazione; con riferimento al patrimonio netto stimato dal perito, il socio determinerà poi la frazione di sua competenza e considererà detto valore al fine di determinare il valore fiscalmente riconosciuto per il computo di eventuali plusvalenze da cessione.

Il riconoscimento fiscale dei nuovi valori delle partecipazioni è subordinato al pagamento di un'imposta sostitutiva calcolata sull'intero valore attestato dalla perizia pari al:

³ In F24 sarà utilizzato il codice tributo 8055, anno di riferimento 2011.



Molto discusso è il caso di chi in passato ha già provveduto ad un'operazione di rivalutazione di una partecipazione di cui ne detiene ancora la titolarità.

In tale caso, secondo quanto affermato in passato dall'Agenzia delle Entrate, il contribuente avrebbe dovuto versare l'imposta sostitutiva sull'intero valore delle partecipazioni rideterminate, senza possibilità di "compensare" tale importo con l'imposta sostitutiva versata in precedenza; quest'ultima poteva solo essere chiesta a rimborso entro 48 mesi dalla data del versamento⁴.

Per tale fattispecie, una novità importante introdotta dal Decreto Sviluppo 2011, riguarda proprio chi ha già in precedenza rivalutato una partecipazione (al 1 gennaio 2002,

⁴ L'istanza di rimborso dell'imposta sostitutiva versata in passato – qualora non sia scomputata da quella dovuta in base alla nuova rivalutazione – può essere presentata entro 48 mesi dalla data del versamento dell'intera imposta, o della prima rata, relativa all'ultima rivalutazione effettuata.

Le disposizioni sul rimborso si applicano anche ai versamenti effettuati entro la data di entrata in vigore del decreto (14.05.2011), se in tali casi sia scaduto il termine per la richiesta di rimborso, questa potrà essere richiesta entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto.

al 1 gennaio 2003, al 1 luglio 2003, al 1 gennaio 2005, al gennaio 2008 o al 1 gennaio 2010); se c'è stato un nuovo incremento di valore, è possibile rivalutarla ancora, con possibilità di detrarre dall'imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l'importo dell'imposta sostitutiva già pagata in precedenza⁵; naturalmente il rimborso spetta in misura non superiore all'importo dovuto in base alla nuova rideterminazione del valore.

Per cui se la nuova rivalutazione è inferiore rispetto a quella precedente, il massimo importo rimborsabile è pari alla nuova imposta sostitutiva, inferiore a quella versata in passato.

L'affrancamento e l'introduzione della nuova aliquota di tassazione

Con l'introduzione del D.L. 138/2011 il regime di tassazione dei redditi di natura finanziaria subisce una radicale trasformazione.

Con decorrenza 1 gennaio 2012 l'aliquota applicabile alle ritenute e alle imposte sostitutive sui redditi di capitale⁶ e redditi diversi⁷ realizzati da persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e dai trust è pari al 20%.

In questo modo, come evidenziato dall'Agenzia delle Entrate con circolare n. 11/E del 28 marzo 2012, alle plusvalenze derivanti dalle operazioni di cessione che si sono perfezionate a partire dal 1 gennaio 2012 si rende applicabile l'aliquota del 20%.

Con specifico riferimento alle cessioni di titoli e/o partecipazioni con conseguimento di plusvalenze effettuate in prossimità della fine dello scorso periodo di imposta 2011, qualora il soggetto interessato non abbia percepito nel periodo di imposta in cui è avvenuto la cessione tutto il corrispettivo convenuto, con riguardo alla determinazione della plusvalenza/minusvalenza si dovrà tener conto del costo di acquisto delle partecipazioni cedute in proporzione alle somme percepite nel periodo di imposta.

Con lo scopo di evitare che l'aumento dell'aliquota incida sui redditi conseguiti prima del 1 gennaio 2012 il decreto ha previsto la possibilità di "affrancare" il costo o il

⁵ Un apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate indicherà i dati da riportare nel Modello Unico, ai fini di un controllo sulla legittimità di tale scomputo.

⁶ Di cui all'art. 44 TUIR.

⁷ Di cui all'art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quinquies) del TUIR.

valore di acquisto dei titoli, quote, diritti, valute estere, metalli preziosi, strumenti finanziari detenuti al 31.12.2011 non nell'esercizio di impresa commerciale, attraverso il versamento di un'imposta sostitutiva del 12,50%⁸.

Modalità di esercizio dell'opzione di affrancamento

Il ricorso all'affrancamento è facoltativo, esercitabile attraverso un'opzione con conseguente versamento di un'imposta sostitutiva a seconda se il contribuente abbia scelto il regime dichiarativo⁹ o il regime del risparmio amministrato¹⁰.

In caso di regime dichiarativo, il contribuente effettuerà l'opzione in sede di dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2011; tale opzione così esercitata riguarderà tutte le attività finanziarie con conseguente impossibilità di usufruire dell'affrancamento parziale.

L'imposta sostitutiva sui redditi di capitale e quella dovuta sui redditi diversi di natura finanziaria, dovranno essere versate entro il termine per il primo versamento a saldo delle imposte sui redditi.

In caso di regime amministrato, il contribuente eserciterà l'opzione necessariamente per tutte le attività finanziarie possedute al 31.12.2011 nonché alla data di esercizio dell'opzione mediante forma scritta resa all'intermediario abilitato con cui è intrattenuto il rapporto da effettuarsi entro il 31.03.2012.

Si precisa che l'opzione riguarda tutte le attività finanziarie detenute alla data in cui il diritto viene esercitato (ma non oltre il 31.03.2012) purché tali attività risultino possedute al 31.12.2011 posto che nell'intervallo di tempo intercorrente tra il 31.12.2011 ed il 31.03.2012 potrebbero essere state effettuate operazioni di compravendita di attività finanziarie.

⁸ Risultano esclusi dall'affrancamento i titoli di Stato italiani e quelli emessi da Paesi inseriti nella white list con scadenza superiore a 18 mesi per i quali continua ad applicarsi l'aliquota del 12,50%.

⁹ Tassazione in base al realizzo dei redditi diversi di natura finanziaria che vengono assoggettati all'imposta sostitutiva direttamente da parte del contribuente all'atto della presentazione della dichiarazione dei redditi.

¹⁰ Tassazione in base al realizzo, per ciascuna operazione, dei redditi diversi, con applicazione da parte degli intermediari abilitati, delle imposte sostitutive.

Come chiaramente indicato dall’Agenzia delle Entrate con circolare n. 11/E del 28 marzo 2012, ne deriva che, le plusvalenze o i redditi di capitale conseguiti al 31.12.2011 potranno essere affrancati a condizione che esistano nel rapporto alla data dell’opzione altri titoli della medesima categoria; qualora ciò non accada la plusvalenza o il reddito affrancabile saranno ridotti in proporzione.

Determinazione del costo di affrancamento e dell’imposta dovuta

Secondo fino a quanto appena detto, lo scopo dell’operazione di affrancamento è quella di assumere come costo fiscalmente riconosciuto delle attività finanziarie, il valore alla data del 31.12.2011 al posto del costo e/o prezzo di origine.

Occorre pertanto determinare i criteri per la quantificazione dei valori al 31.12.2011 in termini di plusvalenze e redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo da sottoporre a tassazione del 12,50%.

Pertanto con riferimento ai redditi appena citati (conseguiti a seguito di partecipazioni non qualificate), per le plusvalenze realizzate a far data dal 01.01.2012 al posto del costo o valore di acquisto sarà acquisito in caso di titoli e diritti negoziati nei mercati regolamentati l’ultimo valore disponibile alla data del 31.12.2011 mentre in caso di titoli e diritti non negoziati in mercati regolamentati si acquisirà il valore alla data del 31.12.2011 della frazione di patrimonio netto della società determinato secondo le risultanze dell’ultimo bilancio approvato precedentemente alla data del 31.12.2011¹¹.

L’imposta sostitutiva sarà pari al 12,50% della differenza tra il valore della attività finanziarie determinato secondo le modalità appena esposte e il valore o costo di acquisto delle medesime ai sensi dell’art. 14, comma 6 e seguenti del D.Lgs. 461/1997.

Con riferimento invece alle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati il cui valore è stato rideterminato in base alle disposizioni dell’art. 5 L. 448/2001, l’imposta sostitutiva sarà determinata sulla differenza tra il valore delle medesime alla data del 31.12.2011 ed il valore rideterminato in sostituzione dell’originario costo fiscalmente riconosciuto.

¹¹ Per la determinazione di tale valore sarà richiesta una relazione giurata di stima redatta da parte da dottori commercialisti, ragionieri o periti commerciali iscritti all’albo del CNDCEC, revisori legali o periti iscritti alle CCIAA.

Con specifico riferimento alla determinazione dell'imposta, è il comma 4 dell'art. 1 del decreto ministeriale 138/2011 a stabilire le modalità di formazione della base imponibile.

Occorre tuttavia considerare il trattamento delle minusvalenze pregresse eventualmente conseguite al 31.12.2011 che possono incidere sulla determinazione della base imponibile su cui applicare l'imposta sostitutiva del 12,50%.

Infatti in questo caso l'incremento dell'aliquota al 20% sulle plusvalenze relative alle partecipazioni societarie non qualificate detenute al di fuori dell'attività d'impresa, fa sì che venga attribuita rilevanza soltanto nella misura del 62,5% alle minusvalenze realizzate fino al 31 dicembre 2011.

Nel comma 28 dell'art. 2 del D.L. n. 138/2011 è stabilito che le minusvalenze non ancora compensate a tale data, possono essere portate in diminuzione delle plusvalenze realizzate a partire dal 1° gennaio 2011 nella misura del 62,5% del loro ammontare: tale percentuale è la risultante del rapporto tra le aliquote del 12,5 e del 20%.

Invece, le minusvalenze conseguite al 31 dicembre 2011 ma realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2012 saranno integralmente riconosciute per l'intero loro ammontare.

Naturalmente l'eccedenza delle minusvalenze conseguite rispetto a quello delle plusvalenze resta deducibile sempre nei limiti del 62,5% direttamente dalle plusvalenze e da altri proventi realizzati negli anni successivi ma non oltre il quarto.

Restano integralmente rilevanti le minusvalenze relative alle partecipazioni qualificate, per le quali la riforma non ha variato il regime attualmente previsto, nonché quelle realizzate a partire dal 1° gennaio 2012.

In conclusione appare evidente come l'operazione di affrancamento contenuta nella Manovra di Ferragosto 2011, si aggiunge alla disciplina sulla rivalutazione delle partecipazioni, prevista dal Decreto Sviluppo 2011.

Infatti il D.L. n. 70/2011 si differenzia dal D.L. n. 138/2011 poiché:

- ✓ riguarda le partecipazioni non qualificate detenute all'01.07.2011 (mentre per l'affrancamento si fa riferimento al 31.12.2011);
- ✓ richiede, per le partecipazioni non qualificate, il versamento dell'imposta sostitutiva del 2% sul valore intero della partecipazione indicato nella perizia di stima con riferimento alla data dell'01.07.2011 (mentre l'imposta sostitutiva del 12,5% si

applica alla sola plusvalenza), con versamento da eseguire in 3 rate annuali maggiorate degli interessi (e non in unica soluzione) a partire dal 30.06.2012.

I soggetti interessati dovranno attentamente valutare la convenienza di avvalersi dell'una o dell'altra disposizione normativa la cui scelta sarà in funzione dell'entità della plusvalenza "virtuale" e delle differenze tra le due discipline; se la plusvalenza supera il 20% del valore di acquisto potrebbe risultare conveniente utilizzare la rivalutazione prevista dal Decreto Sviluppo 2011 ma se una parte rilevante del maggior valore della partecipazione fosse conseguito nel 2° semestre del 2011 sarebbe conveniente utilizzare la procedura contemplata dalla Manovra di Ferragosto 2011.

Di seguito vengono riportati alcuni esempi sulla convenienza dell'una o dell'altra disposizione legislativa.

Esempio 1

Il sig. Verdi possiede azioni della società XY S.p.A., il cui costo storico è pari ad euro 150.000 e che alla data del 1.7.2011 e alla data del 31.12.2011 vale euro 200.000.

Tale partecipazione viene ceduta nel 2012 ad euro 280.000.

Applicando il meccanismo della rivalutazione (Decreto Sviluppo 2011) abbiamo che:

$200.000 \times 2\% = 4.000$ (imposta sostitutiva per la rivalutazione del costo fiscalmente riconosciuto)

$280.000 - 200.000 = 80.000$ (plusvalenza da cessione)

$80.000 \times 20\% = 16.000$ (imposta sostitutiva su capital gain)

Totale costo dell'operazione euro 20.000 (4.000 + 16.000)

Con affrancamento (Manovra di Ferragosto 2011):

$200.000 - 150.000 = 50.000$ (differenziale imponibile per l'adeguamento)

$50.000 \times 12,5\% = 6.250$ (imposta per l'adeguamento del costo fiscalmente riconosciuto)

$280.000 - 200.000 = 80.000$ (plusvalenza da cessione)

$80.000 \times 20\% = 16.000$ (imposta sostitutiva su capital gain)

Totale costo dell'operazione euro 22.250 (6.250 + 16.000).

Senza rivalutazione/l'affrancamento:

$280.000 - 150.000 = 130.000$

$130.000 \times 20\% = 26.000$ (imposta sostitutiva su capital gain)

Totale costo dell'operazione euro 26.000.

Risparmio di imposta derivante dalla rivalutazione ex D.L. n. 70/2011 pari ad euro 2.250 (22.250 - 20.000)

Esempio 2

Il sig. Verdi possiede azioni della società XY S.p.A., il cui costo storico è pari ad euro 150.000 e che alla data del 1.7.2011 e alla data del 31.12.2011 vale euro 160.000.

Tale partecipazione viene ceduta nel 2012 ad euro 170.000.

Con rivalutazione:

$160.000 \times 2\% = 3.200$ (imposta sostitutiva per la rivalutazione del costo fiscalmente riconosciuto)

$170.000 - 160.000 = 10.000$ (plusvalenza da cessione)

$10.000 \times 20\% = 2.000$ (imposta sostitutiva su capital gain")

Totale costo dell'operazione 5.200 € (€3.200 + €2.000).

Con affrancamento:

$160.000 - 150.000 = 10.000$ (differenziale imponibile per l'adeguamento)

$10.000 \times 12,5\% = 1.250$ (imposta per l'adeguamento del costo fiscalmente riconosciuto)

$170.000 - 160.000 = 10.000$ (plusvalenza da cessione)

$10.000 \times 20\% = 2.000$ (imposta sostitutiva su capital gain)

Totale costo dell'operazione euro 3.250 (1.250 + 2.000)

Senza rivalutazione/l'affrancamento:

$$170.000 - 150.000 = 20.000$$

$$20.000 \times 20\% = 4.000 \text{ (imposta sostitutiva su capital gain)}$$

Totale costo dell'operazione euro 4.000

Risparmio derivante dall'affrancamento ex D.L. n. 138/2011 pari ad euro 1.950 (5.200 - 3.250).

12 aprile 2012

Demauro Giuseppe